

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1355

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERNARDI, MAZZARRINO, de' COCCI

Presentata il 23 aprile 1969

Nuova disciplina dell'immissione nei ruoli dei servizi tecnici dell'esercito dei giovani laureati di cui all'articolo 15, lettera *d*), della legge 18 dicembre 1964, n. 1414

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In questi ultimi tempi, alcuni concorsi indetti dal Ministero della difesa per reclutare tecnici specializzati da immettere nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici dell'Esercito sono andati deserti, o quasi, per quanto attiene alle richieste di partecipazione di personale civile laureato in discipline tecniche.

Circostanza questa che deve far seriamente meditare sulla efficienza attuale e futura di un settore di tanto grande importanza nella vita del nostro Esercito che, come gli organismi militari di tutto il mondo, tende e deve tendere alla specializzazione delle proprie funzioni ed alla generalizzata introduzione di aggiornate tecnologie.

Uno dei motivi del disinteresse dei giovani laureati ad intraprendere la carriera militare in settori specifici dei servizi tecnici (chimico-fisico e geografico) va ricercato, anche, nella relativa lentezza dell'avanzamento da tenenti a capitani, dato che l'attuale legislazione prevede, dopo la frequenza positiva del corso superiore tecnico, la assegnazione, con il grado di tenenti, all'Arma di

artiglieria e all'Arma del genio, in attesa della promozione a capitani e, quindi, della effettiva immissione nei ruoli dei rispettivi servizi tecnici.

Da notare che, nel frattempo, i tenenti dei servizi tecnici provenienti dai giovani laureati in discipline tecniche, sono impiegati nei servizi tecnici e sono utilizzati per compiti propri del grado di capitano, con evidenti incongruenze sul piano amministrativo e retributivo.

Tale meccanismo di assegnazione e di avanzamento determina ritardi di carriera valutabili talora in 5-6 anni rispetto a tenenti in servizio permanente effettivo di altre Armi e servizi i quali, per l'ingresso in carriera, certamente non hanno dovuto sobbarcarsi a corsi di istruzione e ad esami tanto complessi, approfonditi e severi.

D'altro lato, la pluralità delle provenienze cui l'attuale sistema di reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici dà luogo, determina possibili scavalcamenti nei confronti dei giovani laureati da parte anche di partecipanti a concorsi successivi, in quanto l'articolo 19

della legge 19 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito statuisce che: « Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza salvo che, per i capitani, questa non sia anteriore di più di quattro anni dalla data di trasferimento, nel quale caso viene loro attribuita anzianità anteriore di quattro anni alla detta data e la maggiore anzianità nel ruolo di provenienza determina la precedenza nella iscrizione in ruolo rispetto ai capitani trasferiti in pari data nello stesso servizio tecnico ».

La presente proposta di legge, che prevede la diretta immissione dei giovani laureati nei ruoli tecnici, con il grado di capitano, a decorrere dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria finale di ciascun corso, intende eliminare le segnalate incongruenze, e con ciò stesso, facilitare il reclutamento nel nostro Esercito di tecnici di vasta e profonda preparazione e specializzazione.

Per tali motivi confido che la Camera voglia onorare del suo voto favorevole la proposta stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I giovani laureati di cui all'articolo 15, lettera *d*), della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, che abbiano superato il corso superiore tecnico biennale sono direttamente immessi, con il grado di capitano, nei ruoli dei rispettivi servizi tecnici a decorrere dalla data del decreto con il quale il Ministro della difesa approva la graduatoria finale di ciascun corso.